

Semaforo verde? Non è un diritto di precedenza pieno, ma un consiglio di prudenza



Semaforo verde? Il via libera non conferisce al conducente un diritto di precedenza pieno. Questo è in sostanza il senso della sentenza datata 4 marzo 2016 con la quale il Tribunale di Frosinone ha dato torto ad un conducente che,

essendo passato col semaforo a luce verde, pensava di avere completamente ragione. Niente da fare, invece, perché secondo il Tribunale di Frosinone, appunto: *“il conducente che impegna un incrocio regolato da semaforo verde non è esentato dall’obbligo di diligenza nella condotta di guida, che, pur non potendo essere richiesta nel grado massimo, stante la situazione di affidamento generata dalla luce semaforica verde, deve, tuttavia, tradursi nella necessaria cautela richiesta dalla comune prudenza e dalla concrete condizioni esistenti nell’incrocio”*.

E non è tutto, perché in tali casi l’automobilista deve farsi carico di prevedere anche le eventuali trasgressioni altrui. Infatti, secondo i Giudici di Frosinone: *“l’anzidetta cautela si impone, altresì, in virtù della necessità di prestare attenzione ai pericoli derivanti da eventuali comportamenti illeciti o imprudenti di altri utenti della strada”*. Quindi, guai se il conducente non aveva previsto che qualcuno potesse passare dall’altra parte col rosso o che un pedone si avventurasse sprezzante del pericolo. E proprio in un caso in cui era rimasto coinvolto il pedone un altro Tribunale, quello di Pisa, con una sentenza di poco successiva, datata 20 aprile 2016, ha sentenziato che *“in tema di circolazione ed investimento di pedone, la circostanza che il pedone abbia repentinamente attraversato un incrocio regolato da semaforo per lui rosso non vale ad escludere la responsabilità ex art. 2054 c.c. dell’automobilista laddove tale condotta, seppur anomala, del pedone fosse - per le circostanze di tempo e di luogo - ragionevolmente prevedibile e tale da dover ingenerare nel conducente maggiore prudenza”*.

(UT ASAPS)

Guida in stato di alterazione da stupefacenti: prova “bipolare” ed insufficienza del rilievo sintomatologico

(ASAPS) Pupille dilatate? Stato soporifero o al contrario mega-eccitamento. Atteggiamento allucinato? Non è questa



la sintomatologia del drogato alla guida, anzi, meglio: la sintomatologia c’è ma non fa prova. E’ quello che ha sostenuto, nella sentenza del 16 agosto 2016 la Corte d’Appello di Lecce-Taranto in un caso di denuncia di un guidatore sorpreso

alla guida in (presunto) stato di alterazione da sostanze stupefacenti. “In tema di guida in stato di alterazione determinata dall’assunzione di sostanze stupefacenti” – ha stabilito la Corte - “a differenza della guida in stato di ebbrezza, detta alterazione si caratterizza per la struttura bipolare sua propria, nel senso che l’affermazione della sussistenza del reato richiede l’accertamento positivo di due distinte circostanze, l’una costituita dalla pregressa assunzione di sostanze stupefacenti e l’altra inerente allo stato di alterazione in cui il soggetto agente si sia posto alla guida, causalmente connesso all’assunzione anzidetta. Peraltro, a differenza dello stato di alterazione del conducente, la prova dell’assunzione di sostanze stupefacenti non può essere raggiunta sulla base di meri elementi sintomatici, discendendo essa dall’accertamento della presenza, nei liquidi fisiologici dell’imputato, di tracce di sostanze stupefacenti o psicotrope”. La decisione in questione si conforma ad analoghe posizioni assunte dalla Cassazione Penale.

U.T. (ASAPS)

Se contesto l’incidente l’assicurazione aumenta il premio?

da laleggepertutti.it



Se facciamo un incidente e la colpa è nostra, il nostro attestato di rischio si «macchia»: in esso viene infatti segnalato il sinistro stradale e ci rimane per cinque anni. Sotto l’aspetto economico, la nostra classe di merito universale

(anche detta Cu) scende di due punti (per esempio, se avevamo la quinta classe, passiamo alla terza) e per ritornare alla classe precedente devono decorrere due anni: ciò comporta un proporzionale aumento del premio che paghiamo semestralmente o annualmente all’assicurazione. In pratica il costo della polizza rc-auto diventa più caro, non in rapporto ai danni provocati all’altra auto, ma all’aumento della Cu. È il cosiddetto



meccanismo del bonus-malus.

Diverso è il discorso se facciamo un incidente e la colpa non è nostra. In questo caso, la classe di merito resta la stessa e, anzi, avremo diritto al risarcimento per i danni procurati all'auto e le eventuali lesioni fisiche. Di regola il risarcimento va richiesto alla nostra stessa assicurazione, anche se il conducente responsabile dell'urto è assicurato con un'altra compagnia (è la regola del cosiddetto indennizzo diretto).

Ciò detto, è chiaro che, in occasione di un incidente stradale, anche se a pagare i danni sono, alla fine, le assicurazioni, si tenta sempre di contestare le ragioni dell'altro conducente per non vedersi aumentare il premio e per ottenere, dall'assicurazione, i soldi necessari a far riparare la propria auto.

Ma cosa succederebbe se, dopo un incidente, dovessimo contestare le nostre responsabilità e ciò nonostante l'assicurazione dovesse pagare l'altro conducente riconoscendo a quest'ultimo la ragione? Possiamo bloccare, con la nostra ricostruzione dei fatti, l'aumento della polizza? La risposta è contenuta in una recente sentenza della Cassazione.

Immaginiamo prima questa vicenda. Dopo un sinistro, un conducente chiede il risarcimento e l'assicurazione decide di accordarglielo. Per l'assicurato scatta dunque

l'aumento della classe di rischio e l'aumento del premio da pagare. Ma quest'ultimo non ci sta e contesta le proprie responsabilità, portando, a proprio favore, una serie di testimonianze scritte.

Secondo la Suprema Corte, l'assicurazione viola il contratto che la lega al proprio cliente se non esamina le motivazioni e le prove da quest'ultimo fornite a propria discolpa. Diversamente non può disporre l'aumento della classe di rischio e, conseguentemente, il prezzo della polizza. Infatti non è il cliente che deve provare le proprie ragioni (e, quindi, le condizioni che impediscono l'aumento della classe di rischio), ma è l'assicurazione che decide di pagare il danneggiato e, quindi, deve dimostrare che sussistono i presupposti per aumentare il premio al proprio assicurato.

Risultato: se la nostra assicurazione decide, nonostante le nostre contestazioni, di risarcire il sinistro all'altro conducente, per aumentare la nostra classe di rischio e quindi il prezzo della polizza deve motivare in modo congruo la propria scelta e dimostrare di aver agito con la diligenza del buon padre di famiglia nell'accertamento del danno e nella tutela del proprio assicurato.

da *laleggepertutti.it*

Massimario di Legittimità e di Merito

Concussione - Induzione indebita a dare o promettere utilità - Condotta costringitiva - Significato - Distinzione dalla concussione - Indicazione - Fattispecie relativa a carabinieri che si era fatto consegnare somme di danaro da persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada, prospettandogli l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali.

Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Elemento oggettivo - Atti che per ragione di giustizia devono essere compiuti senza ritardo - Nozione - Fattispecie in tema di mancata elevazione, da parte di un carabiniere, della contravvenzione relativa all'omessa revisione di un veicolo, e di mancato ritiro del relativo documento di circolazione.

Nel delitto di induzione indebita, previsto dall'art. 319 quater cod. pen., introdotto dalla L. n. 190 del 2012, la condotta si configura come persuasione, suggestione, inganno, pressione morale con più tenue valore condizionante - rispetto all'abuso costringitivo tipico del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen., come modificato dalla predetta l. n. 190 - della libertà di autodeterminazione del destinatario il quale, disponendo di più ampi margini decisionali, finisce col prestare acquiescenza alla richiesta della prestazione non

dovuta, perché motivato dalla prospettiva di conseguire un tornaconto personale, che giustifica la previsione di una sanzione a suo carico. (In applicazione del principio, la Corte ha qualificato come induzione indebita le condotte di un carabiniere che si era fatto consegnare delle somme di danaro, in un caso, dalla persona cui poche ore prima aveva contestato una violazione del codice della strada con sequestro amministrativo del veicolo, ed alla quale aveva prospettato l'opportunità di evitare, in tal modo, ulteriori controlli stradali nella zona; e, nell'altro caso, da un cittadino extracomunitario in attesa del rinnovo del permesso di soggiorno, in cambio del rilascio di una formale dichiarazione di ospitalità sottoscritta da un terzo, al fine di non dare impulso all'attivazione della procedura di espulsione). **Cass. Pen., sez. VI, 24 luglio 2015, n. 32594** [Riv. 1601P049] (Artt. 317, 319 cp.)

Guida in stato di ebbrezza - Sanzione sostitutiva del lavoro di pubblica utilità - Richiesta avanzata per la prima volta con l'atto di appello - Ammissibilità. In tema di guida in stato di ebbrezza, la richiesta di sostituzione della pena inflitta con la sanzione del lavoro di pubblica utilità può essere avanzata per la prima volta anche con l'atto di appello. **(Cass. Pen., sez. IV, 17 luglio 2015, n. 31226)** [Riv. 1601P054] (Art. 186 cs.)

Risarcimento del danno - Danno non patrimoniale

- Danno da usura psico-fisica - Inosservanza della disciplina sui riposi giornalieri e settimanali - Conducente di autobus - Natura del danno - Prova - Necessità - Esclusione - Liquidazione - Criteri.

La prestazione lavorativa, svolta in violazione della disciplina dei riposi giornalieri e settimanali (nella specie, la guida di autobus senza fruire di un riposo minimo di 11 ore giornaliere e un riposo settimanale di 45 ore consecutive) protrattasi per diversi anni, cagiona al lavoratore un danno da usura psico-fisica, di natura non patrimoniale e distinto da quello biologico, la cui esistenza è presunta nell'"an" in quanto lesione del diritto garantito dall'art. 36 Cost., mentre, ai fini della determinazione del "quantum", occorre tenere conto della gravosità della prestazione e delle indicazioni della disciplina collettiva intesa a regolare il risarcimento "de qua", da non confondere con la maggiorazione contrattualmente prevista per la coincidenza di giornate di festività con la giornata di riposo settimanale. **(Cass. Civ., sez. Lav., 14 luglio 2015, n. 14710) [Riv. 1601P056] (Art. 174 cs.)**

Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a pignoramento o a sequestro - Veicolo sottoposto a fermo amministrativo - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.

Non integra il reato di cui all'art. 334 cod. pen. la sottrazione di beni sottoposti a fermo amministrativo a norma dell'art. 214 D.L.vo 30 aprile 1992, n. 285, ostandovi il principio di tassatività e determinatezza delle fattispecie penali, che, per il divieto di analogia in "malam partem", esclude la riconducibilità del fermo amministrativo alla nozione di sequestro amministrativo. **(Cass. Pen., sez. VI., 8 luglio 2015, n. 29145) [Riv. 1601P058] (Artt. 213, 214 cs.)**

Insolvenza fraudolenta - Elemento soggettivo - Omesso pagamento del pedaggio autostradale - Proprietario del veicolo - Attribuibilità del reato - Condizioni - Onere dell'imputato di provare l'assenza della detenzione del veicolo al momento in cui furono compiuti i fatti - Esclusione.

In tema di omesso pagamento di pedaggio autostradale, si configura l'attribuibilità soggettiva del reato di insolvenza fraudolenta al proprietario dell'autoveicolo allorché tutte le violazioni sono state compiute in un ristretto arco di tempo ed hanno sostanzialmente riguardato il medesimo percorso autostradale e l'imputato non ha fornito alcuna spiegazione utile a consentire di supportare che egli non fosse stato alla guida del proprio veicolo al momento dei fatti, non richiedendosi all'imputato di "provare" l'assenza della detenzione del veicolo al momento in cui furono compiuti i fatti, bensì un onere di allegazione di elementi che potevano costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del giudice. **(Cass. Pen., sez. VI., 8 luglio 2015, n. 29145) [Riv. 1601P058] (Art. 641 cp.)**

Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori - Irregolare funzionamento dell'apparecchio - Onere della prova a carico dell'opponente.

In tema di accertamento della velocità rilevata mediante

autovelox Mod. 105 SE, l'efficacia probatoria dello strumento perdura sino a quando risultino accertati nel caso concreto, sulla base di circostanze allegiate dall'opponente e debitamente provate, inconvenienti ostativi al regolare funzionamento dello strumento stesso, non rilevando, in senso contrario, considerazioni di tipo meramente congetturale, connesse all'idoneità della mancanza di revisione o manutenzione periodica dell'attrezzatura a pregiudicare l'efficacia. **(G.d.P. di Palermo, 24 luglio 2015) [Riv. 1601P073] (Art. 142 cs.)**

Applicazione delle sanzioni - Violazione del codice della strada - Obbligo di comunicare i dati del conducente all'organo di polizia procedente - Termine relativo - Decorrenza dalla definizione del procedimento di opposizione al verbale di infrazione - Esclusione - Fondamento.

In tema di sanzioni amministrative conseguenti a violazioni del codice della strada, il termine entro cui il proprietario del veicolo è tenuto, ai sensi dell'art. 126-bis, comma 2, cod. strada, a comunicare all'organo di polizia che procede i dati relativi al conducente, non decorre dalla definizione del procedimento di opposizione avverso il verbale di accertamento dell'infrazione presupposta, ma dalla richiesta rivolta al proprietario dall'autorità, trattandosi di un'ipotesi di illecito istantaneo previsto a garanzia dell'interesse pubblicistico relativo alla tempestiva identificazione del responsabile, del tutto autonomo rispetto all'effettiva commissione di un precedente illecito. **(Cass. Civ., sez. II, 23 luglio 2015, n. 15542) [Riv. 1601P077] (Artt. 126-bis; 180; 204-bis; 205 cs.)**

Targhe di riconoscimento - Circolazione con autoveicolo con targa originale parzialmente modificata - Integrazione del reato di cui agli artt. 477 e 482 c.p. - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di falsità materiale commessa dal privato in certificati o autorizzazioni amministrative (artt. 477 e 482 cod. pen.), la condotta di colui che modifica la targa della propria autovettura, atteso che le ipotesi previste dall'art. 100 del C.d.S. ai commi 12 e 14 si distinguono tra loro in quanto la prima disposizione sanziona in via amministrativa l'atto di circolazione con veicolo munito di targa non propria o contraffatta, laddove non sia contestata all'agente la contraffazione, mentre la seconda sanziona la contraffazione da parte dell'agente della targa quale certificazione amministrativa dei dati di immatricolazione del veicolo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la sentenza che aveva ravvisato il reato indicato nella condotta consistita nella modifica del numero della targa di una autovettura mediante l'apposizione di strisce di nastro adesivo al fine di evitare che il numero originale potesse essere rilevato dagli apparecchi automatici per il controllo di velocità, realizzando così una durevole, anche se non definitiva, falsa realtà documentale). **(Cass. Pen., sez. V, 18 giugno 2015, n. 25766) [Riv. 1601P078] (Artt. 100 cs; artt. 477, 482 cp.)**